

**CIRCOLARE 11 DEL 07/11/2012**

**ULTIME NOVITÀ FISCALI**

<p><b>Ricostruzione ricavi in base ai caffè somministrati</b> <b>Sentenza CTP Lecco n. 75/2/12</b></p>	<p>L'accertamento è legittimo se la ricostruzione del numero di pasti somministrati è stata effettuata in base ai caffè preparati, in assenza di ricevute relative esclusivamente al servizio di bar.</p>
<p><b>Sponsorizzazioni sportive</b> <b>Sentenza CTP Reggio Emilia 18.9.2012, n. 116/4/12</b></p>	<p>Le sponsorizzazioni sportive sono deducibili soltanto se è dimostrabile il nesso tra l'attività economica esercitata dal soggetto erogatore e la capacità della società sportiva beneficiaria di promuoverne l'immagine.</p>
<p><b>Studi di settore e acquisto di beni di lusso</b> <b>Sentenza Corte Cassazione 4.10.2012, n. 16939</b></p>	<p>È legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore effettuato nei confronti di un contribuente che, nonostante presenti un calo del volume d'affari, dallo stesso giustificato dalla crisi economica del settore in cui opera, acquista beni di lusso (nel caso di specie, un'autovettura di grossa cilindrata, una barca e un grande appartamento).</p>
<p><b>Cassa negativa</b> <b>Sentenza Corte Cassazione 5.10.2012, n. 17004</b></p>	<p>È ribadito che la presenza della cassa negativa, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo e pertanto legittima, da sola, l'accertamento. Grava sul contribuente fornire la prova contraria.</p>
<p><b>IVA per cassa</b> <b>Decreto MEF 11.10.2012</b></p>	<p>È stato emanato ed è ora in corso di pubblicazione sulla G.U. il Decreto attuativo delle disposizioni ex art. 32-bis, DL n. 83/2012 che hanno modificato l'attuale regime IVA c.d. "per cassa". Tale regime è applicabile, a decorrere dall'1.12.2012, alla generalità dei soggetti IVA, ossia alle imprese / lavoratori autonomi con un volume d'affari non superiore a € 2.000.000.</p>
<p><b>Studi di settore e malattia del contribuente</b> <b>Sentenza Corte Cassazione 12.10.2012, n. 17534</b></p>	<p>Gli studi di settore non possono essere applicati nei confronti di un contribuente che ha dichiarato un reddito inferiore a quello presunto da GERICICO a causa di "comprovate precarie condizioni fisiche".</p>
<p><b>Decreto Crescita 2.0</b> <b>DL 18.10.2012, n. 179</b></p>	<p>È stato pubblicato sul S.O. n. 194/L alla G.U. 19.10.2012, n. 285 il c.d. "Decreto Crescita 2.0" nell'ambito del quale sono contenute, tra l'altro, le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obbligo della PEC anche per le imprese individuali;</li> <li>- introduzione di agevolazioni per le start-up innovative;</li> <li>- obbligo per i professionisti di accettare pagamenti anche tramite carte di debito (bancomat).</li> </ul>

## **COMMENTI**

### **NUOVE REGOLE (DAL 24.10.2012) PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI**

L'art. 62, DL n. 1/2012, c.d. "Decreto Liberalizzazioni" ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire una **maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare** evitando, in particolare, l'utilizzo di **termini di pagamento eccessivamente lunghi** e l'applicazione, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale, di **condizioni contrattuali "ingiustificatamente" gravose**.

Le nuove regole, di seguito esaminate:

⇒ fanno riferimento anche al DM 19.10.2012 contenente le relative disposizioni attuative;

⇒ sono **in vigore dal 24.10.2012** e sono applicabili ai **contratti stipulati, a decorrere dal 24.10.2012**, che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli / alimentari.

**Entro il 31.12.2012** i contratti **in essere al 24.10.2012** vanno **adeguati** ai nuovi requisiti. Sul punto si ritiene che tale disposizione sia applicabile soltanto ai **contratti redatti in forma scritta**.



Le disposizioni in merito al **divieto di "condotte sleali"**, ai **termini di pagamento** e alla **decorrenza automatica degli interessi di mora**, *"si applicano automaticamente a tutti i contratti ... anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa"*.

### **AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA**

La disciplina in esame è applicabile alle:

*"cessioni di **prodotti agricoli e alimentari**, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con **particolare riferimento** alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera **connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale**".*

### **FATTISPECIE ESCLUSE**

Sono **escluse** dalla disciplina in esame:

→ le **cessioni effettuate al consumatore finale**;

→ i **conferimenti**:

⇒ di prodotti agricoli / alimentari effettuati **alle cooperative**, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001, da parte dei soci delle cooperative stesse;

⇒ di prodotti agricoli / alimentari effettuati **alle organizzazioni di produttori**, ex D.Lgs. n. 102/2005, da parte dei soci delle organizzazioni stesse;

⇒ di prodotti ittici effettuati **tra imprenditori ittici**, ex art. 4, D.Lgs. n. 4/2012.

→ *"le **cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee**, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito"*.

Al fine dell'applicazione della nuova disciplina risulta, quindi, di particolare interesse individuare cosa si intende per:

▶ prodotti **agricoli**;

▶ prodotti **alimentari**.

<b>PRODOTTI AGRICOLI</b>
Animali vivi
Carni e frattaglie commestibili
Pesci, crostacei e molluschi
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Piante vive e prodotti della floricoltura
Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Caffè, tè e spezie, escluso il maté (voce n. 0903)
Cereali
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Pectina
Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
Melassi, anche decolorati
Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vanigliina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

Canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

#### PRODOTTI ALIMENTARI

*“qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti”.*

#### FORMA (SCRITTA) DEL CONTRATTO

I contratti aventi ad oggetto la cessione di **prodotti agricoli e alimentari** devono, a pena di nullità:

- essere stipulati in **forma scritta**.

Va evidenziato che per forma scritta si intende:

*“qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti”;*

- riportare la **durata**, le **quantità** e le **caratteristiche** del prodotto venduto, nonché il **prezzo**, le **modalità di consegna** e di **pagamento**.

Gli **elementi essenziali** del contratto possono essere contenuti:

- nel contratto / accordo quadro o di base conclusi a livello di *“centrali di acquisto”*;
- nei seguenti documenti purché riportanti gli **estremi ed il riferimento** ai corrispondenti contratti / accordi:
  - **contratto di cessione dei prodotti**;
  - **documento di trasporto / consegna o fattura**;
  - **ordine di acquisto**;
- negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.

La presenza di un contratto **non è necessaria** se i relativi elementi essenziali sono riportati:

⇒ nel **documento di trasporto / consegna**;

⇒ nella **fattura**.

In tali casi nei predetti documenti **deve essere apposta** la seguente **annotazione**:

*“Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.*

#### CONDOTTE SLEALI

Le condotte sleali (vietate) sono rappresentate da:

1. imposizione (diretta o indiretta) di **condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose**, nonché **condizioni extracontrattuali e retroattive**;
2. applicazione di **condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti**;
3. **subordinazione** della conclusione, dell'esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all'esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

4. conseguimento di **indebite prestazioni unilaterali**, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
5. adozione di **ogni ulteriore** condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Rientrano nella definizione di “**condotte commerciali sleali**” anche il mancato rispetto dei “*principi di buone prassi*” e le pratiche sleali approvate a livello comunitario in data 29.11.2011 (vedasi allegati 1 e 2).

È vietato, altresì, “*qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose*” ed, in particolare, quelle che:

- prevedono **servizi e/o prestazioni** accessorie “*senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto*”;
- **escludono l’applicazione di interessi di mora o il risarcimento** delle spese di recupero crediti;
- **determinano prezzi “sotto costo”** alle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli;
- impongono al cedente, dopo la consegna dei prodotti, “*un termine minimo prima di poter emettere la fattura*”.

È fatto salvo:


“*il caso di consegna dei prodotti in **più quote nello stesso mese**, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo **successivamente all’ultima consegna del mese**”.*”

### TERMINI E DECORRENZA DEL PAGAMENTO

Il **pagamento** del corrispettivo delle cessioni di prodotti agricoli / alimentari va effettuato:

- per le **merci deteriorabili**, entro **30 giorni**;
- per **tutte le altre merci**, entro **60 giorni**.

In entrambi i casi il termine di **pagamento** decorre dall’“**ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura**”. Così ad esempio, se la fattura è ricevuta il 5.11.2012 il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il 29.12.2012 (ovvero entro il 28.1.2013 nel caso di prodotti non deteriorabili). In merito va evidenziato che nel conteggio dei giorni va ricompreso, quale dies a quo, l’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.



#### PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI DETERIORABILI

- a) prodotti agricoli, ittici e alimentari **preconfezionati** che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
- b) prodotti agricoli, ittici e alimentari **sfusi**, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
- c) prodotti a **base di carne** che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche fisico – chimiche:
  - aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
  - aW superiore a 0,91;
  - pH uguale o superiore a 4,5;
- d) **tutti i tipi di latte.**

L'emissione della fattura va effettuata considerando le **differenti tipologie di termini di pagamento** previste per le cessioni dei prodotti e pertanto:

*"il cedente deve emettere **fattura separata** per cessioni di prodotti assoggettate a **termini di pagamento differenti**".*

#### RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento decorrono gli **interessi "automaticamente"** dal giorno **successivo alla scadenza del termine** di pagamento del corrispettivo. Il saggio degli interessi è maggiorato di **ulteriori 2 punti percentuali** ed è inderogabile.

Al fine della **determinazione degli interessi dovuti** assume particolare rilevanza la **data di ricevimento della fattura**. La stessa è **"validamente certificata"** soltanto se il **ricevimento della fattura** è avvenuto tramite:

- **consegna "a mani"**;
- **raccomandata A.R.**;
- **sistema EDI** (o altro mezzo equivalente).

In caso di **incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura** va fatto riferimento **"salvo prova contraria"** alla **data di consegna dei prodotti**.

Sul punto va evidenziato che la locuzione **"salvo prova contraria"**, consente al contribuente di **poter superare la suddetta presunzione** che fa coincidere la data di ricevimento della fattura con la data di consegna dei prodotti in mancanza del ricevimento "certificato" della stessa.

#### DEFINIZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA

Gli **interessi legali di mora vanno calcolati** utilizzando il tasso di riferimento **"in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"**.

Si rammenta che gli interessi legali di mora sono costituiti da una:

- ⇒ **componente variabile**, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea, comunicata **semestralmente** mediante pubblicazione della stessa sulla G.U.;
- ⇒ **componente fissa pari a 7 punti percentuali**;
- ⇒ **maggiorazione pari a 2 punti percentuali**.

La "componente variabile" degli interessi di mora riferita al 2° semestre 2012 è stata fissata nella misura dell'1%.

Ciò comporta che, ad esempio, al **mancato pagamento di una fornitura** di prodotti agricoli / alimentari **scadente nel 2° semestre 2012** sono applicabili (in automatico) gli **interessi di mora nella misura del 10%** (1% + 7% + 2%).

### CESSIONI DI PRODOTTI ALCOOLICI

**Per la cessione di prodotti alcoolici "è fatto salvo"** quanto disposto dall'art. 22, Legge n. 28/99, in base al quale l'acquirente, autorizzato alla rivendita di alcoolici, deve effettuare il pagamento della fornitura **"entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi"**. In caso di ritardato pagamento:

*"il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo ..."*

### REGIME SANZIONATORIO

Relativamente alle sanzioni applicabili è previsto che:

<b>violazione dell'obbligo della forma scritta</b> del contratto, o degli altri obblighi	sanzione da € 516 a € 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione
<b>condotta sleale</b>	sanzione da € 516 a € 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti
<b>ritardo del pagamento</b>	sanzione da € 500 a € 500.000 determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo

#### Allegato 1

#### PRINCIPI DI BUONE PRASSI

Le parti si impegnano ad agire in conformità con le legislazioni applicabili, tra cui quella sulla concorrenza.

##### **Principi generali**

- A. **CONSUMATORI:** le parti devono sempre tenere in considerazione gli interessi dei consumatori e la sostenibilità generale della filiera alimentare nelle relazioni B2B. Le parti devono assicurare una massima efficienza e ottimizzazione delle risorse nella distribuzione delle merci lungo la filiera alimentare.
- B. **LIBERTÀ DI CONTRATTO:** le parti sono entità economiche indipendenti, che rispettano i diritti degli altri di definire le proprie strategie e politiche di gestione, inclusa la libertà di determinare indipendentemente se impegnarsi o meno in un accordo.
- C. **RAPPORTI EQUI:** le parti devono relazionare nei confronti della altre parti in maniera responsabile, in buona fede e con diligenza professionale.

##### **Principi specifici**

- 1. **ACCORDI SCRITTI:** gli accordi devono essere in forma scritta, salvo casi nei quali ciò sia impraticabile o accordo a voce consentito da entrambe le parti, e devono essere chiari e trasparenti e includere il maggior numero possibile di elementi rilevanti e prevedibili, inclusi i diritti e le procedure di fine rapporto.
- 2. **PREVEDIBILITÀ:** modifiche unilaterali ai termini contrattuali non devono essere fatte a meno che le

Sedi:

Salsomaggiore Terme

Via Milite Ignoto, 6

Tel. 0524/574878 fax 0524/571202

studio@studiopiolitosi.it

www.studiopiolitosi.it

Fidenza

Vicolo Zuccheri, 1

Tel. 0524/527832 fax 0524/530570

studiofidenza@studiopiolitosi.it

circostanze e le condizioni per queste non siano già state stabilite precedentemente. Gli accordi devono delineare il processo attraverso il quale ognuna delle parti possa discutere con l'altra le modifiche necessarie per l'implementazione dell'accordo o per risolvere circostanze imprevedibili, entrambi situazioni che devono essere contemplate nell'accordo stesso.

3. **CONFORMITÀ:** gli accordi devono essere rispettati.
4. **INFORMAZIONE:** qualora ci fosse uno scambio di informazioni, questo deve avvenire in conformità con la legislazione sulla concorrenza e le altre legislazioni applicabili, e le parti devono assicurarsi che le informazioni fornite siano corrette e non fuorvianti.
5. **CONFIDENZIALITÀ:** la confidenzialità delle informazioni deve essere rispettata a meno che le informazioni non siano già pubbliche o indipendentemente e legittimamente note alla parte che riceve l'informazione. Le informazioni devono essere usate dal destinatario solo per scopi legittimi per i quali sono state comunicate.
6. **RESPONSABILITÀ SUI RISCHI:** tutte le parti nella filiera devono prendersi i propri rischi imprenditoriali.
7. **RICHIESTA GIUSTIFICABILE:** una parte non può esercitare minacce per ottenere un vantaggio ingiustificato o per trasferire un costo ingiustificato.

## Allegato 2

PRATICA	ESEMPI DI PRATICHE SLEALI	ESEMPI DI PRATICHE CORRETTE
<b>Accordi scritti / non scritti</b>	⇒ Rifiutare o evitare di emettere alcuni termini per iscritto rende più difficile stabilire l'intento delle parti e identificare i loro diritti ed obblighi secondo il contratto.	⇒ Le parti assicurano che l'accordo sia in forma scritta salvo casi nei quali ciò sia impraticabile o accordo a voce consentito da entrambi le parti. L'accordo contiene circostanze precise e norme dettagliate in base alle quali le parti possono modificare i termini dell'accordo in maniera consapevole e puntuale, incluso il processo per determinare necessari risarcimenti per eventuali costi per entrambe le parti. ⇒ Le disposizioni del contratto scritto sono chiare e trasparenti. ⇒ Quando i contratti non sono scritti, una delle parti manda una conferma scritta in seguito.
<b>Termini e condizioni generali</b>	⇒ Imporre termini e condizioni generali che contengano clausole sleali.	⇒ Usare termini e condizioni generali che facilitino l'attività commerciale e che contengano clausole giuste.
<b>Fine rapporto</b>	⇒ Porre fine unilateralmente alla relazione commerciale senza preavviso, o con un preavviso troppo breve e senza una ragione obiettivamente giustificabile, ad esempio se gli obiettivi di vendita non sono stati raggiunti.	⇒ Porre fine unilateralmente ad un rapporto commerciale rispettando l'accordo e il processo stabilito in conformità con la legislazione applicabile.
<b>Sanzioni contrattuali</b>	⇒ Sanzioni contrattuali applicate in maniera non trasparente e non proporzionale ai danni subiti. ⇒ Sanzioni imposte senza giustificazioni previste nell'accordo o nella legislazione applicabile.	⇒ Se una parte non riesce ad adempiere ai propri obblighi, le sanzioni contrattuali sono applicate in maniera trasparente, nel rispetto dell'accordo ed in maniera proporzionale al danno subito. ⇒ Le sanzioni contrattuali sono determinate in anticipo, sono proporzionate per entrambe le parti e sono applicate per compensare i danni subiti.

<b>Azioni unilaterali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Cambiamenti non contrattuali unilaterali e retroattivi nel costo o prezzo di prodotti o servizi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Un contratto contiene le circostanze legittime e le condizioni in base alle quali un'azione unilaterale possa essere permessa.</li> </ul>
<b>Informazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Nascondere informazioni essenziali rilevanti per l'altra parte nei negoziati contrattuali e che l'altra parte si aspetterebbe legittimamente di ricevere.</li> <li>⇒ Una parte usa o condivide con una parte terza informazioni sensibili fornite in maniera confidenziale dall'altra parte senza l'autorizzazione di questa in modo da ottenere un vantaggio competitivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Fornire informazioni rilevanti essenziali per l'altra parte nei negoziati contrattuali e assicurare che le informazioni non vengano usate impropriamente.</li> </ul>
<b>Ripartizione del rischio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Trasferimento di un rischio ingiustificato o sproporzionato all'altra parte, ad esempio imponendo una garanzia di margine attraverso un pagamento in cambio di nessuna prestazione.</li> <li>⇒ Imporre una richiesta di finanziamento delle attività commerciali proprie ad una parte.</li> <li>⇒ Imporre una richiesta di finanziamento di una promozione.</li> <li>⇒ Impedire all'altra parte di fare delle dichiarazioni legittime di marketing o promozionali sui suoi prodotti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ I diversi operatori corrono rischi specifici nelle diverse fasi della filiera collegati alle potenziali ricompense per avere un'attività in quel settore. Tutti gli operatori si prendono la responsabilità per i propri rischi e non cercano di trasferire i rischi ad altre parti.</li> <li>⇒ Trasferimento di rischi che viene negoziato e deciso dalle parti per ottenere una situazione di soddisfazione reciproca.</li> <li>⇒ Le parti concordano termini e condizioni corrispondenti al contributo di ciascuna di esse nei confronti di attività commerciali realizzate individualmente e delle attività promozionali.</li> </ul>
<b>Compenso per l'inclusione nel listino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Imporre compensi per l'inserimento nel listino che sono non proporzionali al rischio di commercializzare un nuovo prodotto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ I compensi per l'inserimento nel listino - quando utilizzati per mitigare il rischio preso nel commercializzare un nuovo prodotto - sono concordati tra le parti e proporzionali al rischio preso.</li> </ul>
<b>Interruzione del rapporto commerciale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Minacciare l'interruzione del rapporto di lavoro o la fine di quest'ultimo per ottenere un vantaggio senza giustificazione oggettiva, ad esempio punendo una parte per esercitare i propri diritti.</li> <li>⇒ Chiedere il pagamento di servizi non resi o prodotti non consegnati o il pagamento che chiaramente non corrisponde al valore / costo del servizio reso.</li> </ul>	
<b>Vendite condizionate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Imporre ad una parte l'acquisto o la fornitura di una serie di prodotti o servizi collegati ad un'altra serie di prodotti o servizi - sia da una delle due parti o da una parte terza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Le parti stabiliscono di vincolarsi a prodotti o servizi che aumentano l'efficienza generale e la sostenibilità della filiera e portano benefici sia alle parti che ai consumatori.</li> </ul>
<b>Consegna e ricezione delle merci</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Interrompere deliberatamente il programma di consegna o di ricezione per ottenere un vantaggio ingiustificato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Le forniture che arrivano all'ora stabilita permettono ai fornitori di pianificare in tempo i processi di produzione e gli orari di</li> </ul>

		consegna, e permettono all'acquirente di pianificare la ricezione, l'immagazzinamento e l'esposizione delle merci consegnate. ⇒ Se una parte ha bisogno di consegnare o di ricevere in anticipo / ritardo / in maniera parziale, avvisa in tempo l'altra parte e sempre in conformità con l'accordo scritto.
--	--	---

**SCADENZARIO**  
**Mese di NOVEMBRE**

**Lunedì 12 novembre**

<b>MOD. 730/2012 INTEGRATIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna, da parte del CAF/professionista abilitato al dipendente/pensionato/collaboratore, della copia del mod. 730/2012 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;</li> <li>• Invio telematico da parte del CAF/professionista abilitato all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730/2012 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi;</li> <li>• Comunicazione al sostituto d'imposta da parte del CAF/professionista abilitato del mod. 730-4 se non è possibile l'invio telematico all'Agenzia.</li> </ul>
----------------------------------	--

**Giovedì 15 novembre**

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di ottobre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	--

**Venerdì 16 novembre**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• Liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute da marzo per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza applicazione dell'IVA registrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il mese di ottobre (soggetti mensili);</li> <li>• per il mese di settembre (soggetti trimestrali).</li> </ul> Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate ad ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate ad ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate ad ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della terza rata 2012 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate ad ottobre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 18% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad ottobre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad ottobre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 18% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della terza rata fissa per il 2012 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

**Martedì 20 novembre**

<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.
---	---

**Lunedì 26 novembre**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili).
--	--

**Venerdì 30 novembre**

<b>ACCONTI MOD. 730/2012</b>	Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese per l'importo dovuto a titolo di acconto 2012 (seconda o unica rata).
<b>ACCONTI IRPEF/IRES/IRAP 2012</b>	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF/IRES/IRAP 2012 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>ACCONTI CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della seconda rata dell'acconto 2012 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento della seconda rata dell'acconto 2012 del contributo previdenziale da parte dei professionisti sprovvisti di cassa previdenziale.
<b>ACCONTI CEDOLARE "SECCA"</b>	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva (21% - 19%) dovuta per il 2012.
<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI</b>	Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le

	operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative ad ottobre (soggetti mensili).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
<b>ISCRIZIONE AL CATASTO EDILIZIO DEI FABBRICATI RURALI</b>	b) Presentazione, tramite la procedura DOCFA, da parte dei soggetti interessati, della richiesta di iscrizione nel Catasto edilizio dei fabbricati rurali iscritti nel Catasto terreni.